

Al Museo Lombroso di Torino il caso del cranio di Giuseppe Villella: un patrimonio in beni culturali, la sua vera storia, le tappe giudiziarie, le implicazioni giuridiche e museologiche

Cristina Cilli

Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso", Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Torino, Corso M. d'Azeglio, 52. I-10126 Torino. E-mail: cristina.cilli@unito.it

Sergio Foà

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, Lungo Dora Siena, 100/A. I-10153 Torino. E-mail: sergio.foa@unito.it

Germana Gastaldi

Area Avvocatura e Servizi Legali, Direzione Affari Generali, Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8. I-10124 Torino. E-mail: germana.gastaldi@unito.it

Giacomo Giacobini

Museo di Anatomia Umana, Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Torino, Corso M. d'Azeglio, 52. I-10126 Torino. E-mail: giacomo.giacobini@unito.it

Daniele Jalla

ICOM Italia. E-mail: daniele.jalla@hotmail.it

Giancarla Malerba

Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Torino, Corso M. d'Azeglio, 52. I-10126 Torino. E-mail: giancarla.malerba@unito.it

Maria Teresa Milicia

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, Università degli Studi di Padova, Via Vescovado, 30. I-35100 Padova. E-mail: mariateresa.milicia@unipd.it

Silvano Montaldo

Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Torino, Via Sant'Ottavio, 20. I-10124 Torino. E-mail: silvano.montaldo@unito.it

RIASSUNTO

Il cranio di Giuseppe Villella, sul quale Cesare Lombroso fondò la sua teoria dell'atavismo, è esposto al Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" dell'Università di Torino. È stato oggetto di una vicenda giudiziaria che si è ora conclusa, dopo sette anni, con una sentenza della Corte di Cassazione di grande rilevanza per i musei italiani, che ribadisce l'importanza storico-scientifica del reperto e la sua natura di bene culturale.

Parole chiave:

resti umani, Codice dei beni culturali, Museo Lombroso.

ABSTRACT

At the Lombroso Museum in Turin, the case of Giuseppe Villella's skull: a cultural heritage, its true history, judicial steps, legal and museological implications

The skull of Giuseppe Villella, upon which Cesare Lombroso based his theory of atavism, is exhibited at the "Cesare Lombroso" Museum of Criminal Anthropology of the University of Turin. It was the subject of a lawsuit which has now been concluded, after seven years, with a sentence of the Court of Cassation. The sentence is of great importance for Italian museums, since it reaffirms the historical-scientific importance of the specimen and its nature as a cultural asset.

Key words:

human remains, Cultural Heritage Code, Lombroso Museum.

UN PATRIMONIO IN BENI CULTURALI

di Giacomo Giacobini

Una sentenza della Corte Suprema di Cassazione datata 13 giugno 2019 ha concluso una vicenda giudiziaria iniziata nel maggio 2012, relativa al cranio appartenuto in vita a Giuseppe Villella conservato al Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" dell'Università di Torino (fig. 1). Sette anni ci sono voluti per definire questa vertenza che, forse, non avrebbe avuto ragione di essere in quanto la natura di bene culturale del cranio, ribadita dalla sentenza di Cassazione, è evidente e incontrovertibile. Questo cranio riveste infatti un rilevante significato storico-scientifico (Milicia, 2015), in quanto in esso Cesare Lombroso osservò nel 1870 una fossetta occipitale mediana, cioè l'impronta sull'osso di un lobo mediano del cervelletto abnormemente sviluppato (fig. 2). Poiché questa situazione è presente in altri mammiferi, ma eccezionale nella nostra specie, Lombroso la considerò un carattere primitivo correlato al comportamento criminale dell'individuo, che era stato incarcerato per reati comuni. Ritenne quindi chiarito "il problema della natura del criminale: un essere atavistico che riproduce nella propria persona i feroci istinti dell'umanità primitiva e degli animali inferiori" (Lombroso, 1876). Nacque così la teoria dell'atavismo, secondo la quale il comportamento criminale di una persona troverebbe le sue radici nella presenza di caratteristiche organiche ritenute primitive, che ricevette consenso ampio anche se non duraturo da parte della comunità scientifica.

La sentenza di Cassazione riveste un notevole interesse non solo per il Museo Lombroso e non solo per i musei che conservano nelle loro collezioni reperti umani, ma più in generale per i musei italiani in quanto una sentenza diversa avrebbe costituito un precedente e aperto una pericolosa falla nel meccanismo di tutela rappresentato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, più noto come Legge Urbani. Per questa ragione è parso opportuno pubblicare il presente contributo, nel quale vengono trattati temi diversi relativi al cranio in questione: la sua natura di bene culturale, la sua storia e le manipolazioni storiche che ne sono state fatte, le tappe della vicenda giudiziaria, un commento giuridico sulla sentenza di Cassazione e, infine, la rilevanza di questa sentenza per i musei italiani.

Si ritiene infatti che la natura di bene culturale del cranio di Giuseppe Villella sia innegabile per diversi motivi. Prima di tutto, esso rientra nella definizione data dal Codice dei beni culturali, poiché si tratta di un preparato anatomico ottocentesco appartenente a un museo pubblico e fa parte di una collezione – quella craniologica – della quale rappresenta il reperto più importante e più noto. Non si tratta poi semplicemente di un reperto anatomico, ma di

un manufatto, in quanto il cranio fu scalottato (per l'estrazione dell'encefalo, azione normale in un'autopsia) e la base dello stesso fu poi connessa alla calotta e alla mandibola tramite molle e un gancio di ottone. L'importanza del reperto è inoltre accresciuta dalla presenza di note manoscritte sulla sua superficie. Ma, fatto più importante, quel cranio fu alla base di una teoria, quella dell'atavismo. Anche se questa fu poi considerata errata, il cranio ha un elevato interesse storico-scientifico, in quanto gli oggetti fondanti di una teoria sono estremamente rari, da quando Newton, come pare, la sua mela se la mangiò. Negare l'importanza di quel cranio non è diverso dal sostenere che modelli astronomici precopernicani sono privi di interesse culturale. Poiché la teoria dell'atavismo segnò la nascita dell'antropologia criminale, quel cranio rappresenta anche l'oggetto fondante di una disciplina, che in seguito si trasformò in psicopatologia forense. Esso divenne quindi famoso e fu oggetto di osservazioni continue, come tra l'altro dimostra la superficie ossea della fossetta occipitale mediana (quella che appunto attirò l'interesse di Lombroso), che appare lustrata perché toccata innumerevoli volte. Fu anche citato e raffigurato in moltissime pubblicazioni, in Italia e all'estero. Quando nel 2010 la prestigiosa rivista *Nature* dedicò al Museo Lombroso, da poco inaugurato, un editoriale (Abbot, 2010), come illustrazione caratterizzante scelse proprio quella del cranio di Villella. È poi da rilevare che quel cranio ha un'importante funzione di educazione museale (Giacobini et al., 2015), in quanto invita a riflettere sul fatto che la sicurezza scientifica non esiste. Esso infatti rappresenta un ottimo esempio di come una teoria possa riscuotere ampio consenso da parte della comunità scientifica, ma in seguito, proprio grazie al metodo scientifico, possa essere messa in discussione e considerata errata. Quel cranio rappresenta, insomma, un monito nei confronti della sicurezza scientifica.

La vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il cranio di Giuseppe Villella può parere sorprendente. Essa si spiega tenendo conto del fatto che l'inaugurazione del Museo di Antropologia criminale, riallestito dopo anni di lavoro, avvenne nel 2009 in coincidenza con il centenario della morte di Cesare Lombroso, ma anche in prossimità del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quando si stava sviluppando una vivace attività da parte di movimenti meridionalisti identitari. Probabilmente l'ostilità nei confronti del Museo fu innescata da un articolo che ne annunciava l'inaugurazione a firma Marisa Ingrosso, comparso su *La Gazzetta del Mezzogiorno* il 2 novembre 2009. Era intitolato "I Briganti meridionali nella 'fossa comune' del Museo Lombroso", titolo che dava inizio a una ricca serie di invenzioni storiografiche. Lo si può trovare sul sito web della *Gazzetta* (v. sito web 1), ove si legge ad esempio che "Sembra incredibile ma la più grande 'fossa comune' di Briganti meridio-

nali che esiste al mondo si trova in Piemonte, nelle viscere del Museo di Antropologia criminale 'Cesare Lombroso' dell'Università di Torino. Pochi sanno, infatti, che solerti medici carcerari e militari, per anni, hanno spedito a Cesare Lombroso (controverso pioniere degli studi criminologici) il corpo o almeno il cranio dei Briganti, perché potesse studiarli". Si dava così vita a una serie di affermazioni totalmente prive di fondamento che si sarebbe arricchita nel corso del tempo.

Poiché, nonostante ripetute asserzioni di questo tipo, nel Museo non sono conservati crani di briganti filoborbonici, l'attenzione si concentrò sul cranio di Vilella, brigante pure lui anche se non certo in senso filoborbonico, in quanto era stato incarcerato semplicemente per aver incendiato un mulino e aver rubato delle forme di ricotta e dei capretti. Insomma, solo un "ladro di formaggi", come lo definì la rivista Nature (Anonimo, 2013) in un articolo che lamentava il risultato della sentenza di primo grado. Ma lo si volle far diventare una persona che aveva lottato per l'indipendenza della sua patria.

Un passo successivo, di grande efficacia mediatica, consistette nell'affermare – partendo dal dato che Vilella era nato a Motta Santa Lucia, in Calabria – che Lombroso aveva sviluppato una teoria intesa a dimostrare la tendenza al crimine delle popolazioni meridionali, cosa che in realtà mai fece, se non altro perché questo sarebbe stato contraddittorio con la sua teoria dell'atavismo, cui riteneva dovesse essere riconosciuto un valore generale.

Nel 2010 il Museo fu anche oggetto di una visita da parte di un "Comitato tecnico-scientifico" che sosteneva la necessità della rimozione del nome di Lombroso dalla odonomastica di varie città. Un'iniziativa promossa ancora oggi dal Comitato No Lombroso, che trova un precedente durante il fascismo a seguito delle leggi razziali in quanto Lombroso era di origine ebraica. D'altra parte, dichiarazioni antisemite sono comparse saltuariamente in documenti ostili al Museo Lombroso (si rinvia ad esempio all'articolo di Massimo Novelli "In piazza contro il Museo Lombroso anche alcuni intellettuali antisemiti", apparso su La Repubblica del 30 luglio 2011, v. sito web 2).

Il Comitato No Lombroso che si era nel frattempo costituito (si raccomanda la consultazione del sito web 3) si faceva carico della diffusione di queste affermazioni, che assumono talvolta toni grangui-gnoleschi, come quando si sostiene che "Alla ricerca della notorietà in favore delle sue tesi equivocate e antiscientifiche il medico Lombroso non esitò a scorticare cadaveri, mozzare e sezionare teste, effettuare i più incredibili e crudeli interventi su uomini ritenuti criminali per le misure di parti del cranio e del corpo, imbastendo incredibili teorie sulle caratteristiche somatiche dei cosiddetti delinquenti per natura". "Dissociati da questo crimine razzista!" si legge nella pagina di apertura del sito web del Comitato.

Spesso la manipolazione storica relativa al Museo Lombroso si è associata a quella relativa al Forte di Fenestrelle, dove si affermava – comunque in assenza



Fig. 1. Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" dell'Università di Torino, sala dedicata al cranio di Giuseppe Vilella e alla nascita della teoria dell'atavismo. Un video spiega l'errore commesso da Lombroso.

di dati storici (si veda, a proposito, Barbero, 2012; Bossuto & Costanzo, 2012) – che dopo l'Unità d'Italia sarebbero stati deportati e fatti morire di fame e freddo migliaia di prigionieri borbonici. Alla domanda su dove fosse questa massa così importante di resti umani si rispondeva che i corpi erano stati distrutti nella calce viva, ignorando che la calce non solo non distrugge i cadaveri ma ne favorisce la conservazione.

Tutte queste affermazioni trovano la loro apologia in un articolo pubblicato da Savin Mattozzi (2017) dal titolo "Southern Italy will no longer tolerate its oppression". Dopo aver ribadito che i corpi dei prigionieri di Fenestrelle furono "sciolti nella calce", l'articolo afferma che "coloro che non furono portati nei campi di concentramento o uccisi sul posto furono decapitati e portati da un eugenista di nome Cesare Lombroso a Torino, dove le loro teste furono misurate e 'studiate' per dimostrare la sua idea che la gente del Sud fosse geneticamente inferiore e biologicamente più criminale rispetto alla popolazione del Nord. Le teste dei Briganti sono ancora in mostra in un museo a Torino, nonostante le richieste da parte della gente del Sud per restituirli alle loro famiglie".

Quanto sopra riassunto rappresenta un brillante ed efficace esempio di manipolazione della storia, dove briciole di verità sono state – per parlare con Kipling – "twisted by knaves to make a trap for fools". E lo sono state in modo molto persuasivo, visto il successo ottenuto. Si tratta comunque di operazioni non sempre sostenute da un'adeguata cultura storica in particolare per quanto attiene al Risorgimento, come si evince – per non citare che un esempio – da una lettera inviata, tra gli altri, al ministro dell'Interno in data 20 giugno 2018 (prot. 2974) dal sindaco di Castellino del Biferno (CB), "Comune del florido e pacifico ex Regno di Napoli". Nella lettera, il sindaco chiede che "si provveda a chiudere il museo del Lombroso (medico neurochirurgo di religione ebraica)", e conclude ricordando "tutte le vittime trucidate e violentate durante lo sbandierato e falso Rinascimento [sic!] italiano".

Il cranio di Villella è certo stato il principale cavallo di battaglia del Comitato No Lombroso. Un cavallo che, come risulta dai contributi che seguono, è stato "dopato" dalla sentenza di primo grado, azzoppato da quella di secondo grado e abbattuto dalla sentenza di Cassazione. Ma il Comitato No Lombroso non si scoraggia. Come annunciato nel suo sito web, "Avverso la sentenza della corte di Cassazione recentemente a nostro sfavore, adirà le vie legali connesse con gli uffici dei Diritti dell'Uomo presso la Corte di Strasburgo". Ringrazia inoltre gli iscritti e simpatizzanti per "l'ormai quasi decennale sostegno volto a dimostrare che i resti di Giuseppe Villella e degli altri in mostra presso il Museo Lombroso non sono beni culturali!".

LE MOLTE VITE E LE POCHE CERTEZZE DI GIUSEPPE VILLELLA

di Maria Teresa Milicia e Silvano Montaldo

"Tocca allo storico distinguere tra la personalità autentica del bandito, generalmente proveniente dalla delinquenza comune, e la figura che ne traccia la fantasia popolare" (Scirocco, 1991: 41). Così scriveva Alfonso Scirocco, uno dei maggiori studiosi del Risorgimento nel Mezzogiorno, in "Briganti e società nell'Ottocento: il caso Calabria". Pubblicato nel 1991 da un editore pugliese, il libro offriva i risultati di lunghe ricerche archivistiche, con un duplice intendimento. Da un lato, aggiornare il quadro interpretativo rispetto a una precedente stagione di studi che, ispirata dalle lotte contadine del secondo dopoguerra, aveva visto nel brigantaggio postunitario soprattutto le conseguenze dell'usurpazione delle terre comuni da parte della borghesia. Una lettura, vicina al Partito Comunista, che aveva avuto in Franco Molfese il principale studioso e che era stata rilanciata nel 1971 dalla traduzione italiana del lavoro di Eric J. Hobsbawm sul banditismo sociale. Dall'altro lato, Scirocco intendeva affermare il contributo di una storiografia civile alla comprensione dei problemi di una terra attraversata da fenomeni di criminalità organizzata che ne limitavano le prospettive di sviluppo. Era un'epoca che non aveva ancora conosciuto il dilagare mediatico e il successo politico-culturale del neoborbonismo, con la mitizzazione del brigante e la sua patrimonializzazione a scopi di promozione turistica, di cui appunto Scirocco non fa cenno nel libro. I conti con quella nuova lettura del processo di unificazione nazionale, che persiste ancora oggi, Scirocco li farà pochi anni dopo, nel 1998: "In difesa del Risorgimento", per cercare di far argine alla deriva che nella cosiddetta Seconda Repubblica poneva sotto accusa non solo la Resistenza ma anche il Risorgimento, ed esaltava il brigante come difensore della religione e delle plebi derelitte. Nel libro sul brigantaggio in Calabria, parlando dello scarto tra realtà e fantasia, lo studioso napoletano si riferiva alla figura di Giosafatte Talarico e rilevava l'assoluta incongruenza tra la leggenda del brigante (già consacrata a fine Ottocento) e la realtà storica, ricostruita attraverso un documento eccezionale, quello relativo alla condanna subita da Talarico per il primo omicidio da lui commesso, nel 1826. Giuseppe Villella aveva conosciuto le gesta di Giosafatte (i due erano quasi coetanei, essendo il primo nato il 2 maggio 1802 a Motta Santa Lucia, il secondo il 20 luglio 1805 a Panettieri, non lontano). Ma il profilo sociale dei due era ben diverso: famiglia piuttosto abbiente di possidenti e imprenditori, quella dei Talarico, mentre i Villella erano braccianti agricoli e pastori analfabeti. I Villella furono inoltre colpiti nel 1810 dalla morte, a quarantotto anni, di Pietro, il capofamiglia. Giuseppe, che all'epoca aveva otto anni, era il quinto dei sette figli rimasti sulle spalle della madre, Cecilia Rizzo.

Condannato alla pena di 25 anni di ferri nel 1833, Talarico mosse i primi passi verso la leggenda con la fuga, cinque anni dopo, dal bagno penale di Castellammare, cui seguì un'ininterrotta latitanza e un lungo cursus criminale protetti da una vasta rete di amicizie e connivenze, che lo elevarono alla fama di re delle Sile calabresi. Alla fine, il governo napoletano scese a patti e concesse a lui e ad altri undici scordatori una pensione in cambio del ritiro nel confino di Lipari. Sull'isola Talarico poté sposarsi e vivere onestamente, ma poi dovette essere trasferito a Ischia, essendo venuto in contrasto con i camorristi. Nella sua ultima dimora, comunque, era una vera celebrità, tanto da essere consultato nel caso di trattative per il riscatto di ricchi viaggiatori stranieri, che ne ricordarono la caratteristica figura nei loro diari (Scirocco, 1991). Nulla di tutto questo è dato di trovare intorno alla figura di Giuseppe Villella: la sua leggenda fu del tutto postuma, opera prima di Lombroso, poi, ai nostri tempi, del neoborbonismo. Il confronto con Talarico ci permette di cogliere la distanza che passa tra un vero brigante e Villella, "pecoraro" e "bracciale", ovvero pastore e lavoratore a giornata come il padre. A ventotto anni, il 27 aprile 1830 sposò a Motta Santa Lucia la diciannovenne Anna Serijanni, anche lei proveniente da una famiglia di braccianti analfabeti, il cui padre, Giuseppantonio, partito come soldato dell'armata di Murat nel 1813, non aveva più fatto ritorno. I due avranno cinque figli, un maschio e quattro femmine, di cui una morta in tenera età. Analfabeta, Giuseppe Villella riemerge dal buio del passato solo quattordici anni dopo il matrimonio, in un anno particolare per la Calabria, il 1844, quello dei moti di Cosenza del 15 marzo e della spedizione dei fratelli Bandiera, fucilati nel vallone di Rovito il 25 luglio. Ma fu anche un'annata segnata dalla carestia e dal rincaro dei generi alimentari: forse fu questa la molla che spinse Giuseppe Villella a rubare insieme a un complice armato di fucile una forma di cacio, due pani e due capretti ai mandriani di Nicola Gigliotti, anche lui mottese. Scoperto, fu condannato a sei anni di carcere dalla Gran corte criminale della Calabria ultra seconda. Poi la sua biografia torna a inabissarsi, fino agli anni caldi della guerra del brigantaggio, che però non ebbe nella regione una natura politica, stante la rapida scelta filounitaria compiuta dalle sue élite durante l'avanzata di Garibaldi (Pinto, 2019). Si trattava piuttosto di una tradizione delinquenziale specifica, innervata nella struttura sociale e nelle peculiarità orografiche di certe zone, e alimentata dalle responsabilità delle classi dirigenti locali e del clero (Scirocco, 1991). Giudici e prefetti dei primi anni postunitari accertarono che il brigantaggio in Calabria si intrecciava in molti modi all'usurpazione delle terre comuni, talvolta abbastanza colossali, attuate in tempi anche lontani dai possidenti. Questi ultimi si servivano dei briganti per tenere a freno i contadini affamati e scontenti o, viceversa, dovevano subirne

gli attacchi e cercare di blandirli quando, esasperati, i contadini si davano a loro volta alla macchia. Oppure, i possidenti esageravano il pericolo rappresentato dai briganti per invocare l'intervento della forza armata e reprimere così, con l'appoggio dello Stato, ogni protesta (Ferraro, 2016). La Calabria, insomma, pur infestata da un brigantaggio endemico, rimase ai margini del teatro di operazioni durante il grande brigantaggio filoborbonico del 1861, anche se l'anno successivo, da agosto a ottobre, lo stato d'assedio fu esteso all'Aspromonte, comunque distante dalla zona dove viveva Villella, il Reventino, che guarda alla Sila piccola.

Il 1° agosto 1863, due settimane prima dell'emanazione della Legge Pica, ritroviamo Giuseppe Villella di nuovo in ceppi: la sezione d'accusa della Corte d'Appello di Catanzaro lo rinviò al giudizio della Corte d'Assise per furto. Condannato a 7 anni di reclusione, fu trasferito nel carcere di Pavia, probabilmente per la situazione eccezionale in cui all'epoca si trovavano le carceri nel Meridione. Delle modalità del suo viaggio verso l'Alta Italia non sappiamo nulla, ma quasi sicuramente avvenne per nave fino a Genova. Un anno più tardi, il 15 novembre, Giuseppe Villella morì nel Civico Ospedale San Matteo di Pavia, dove era giunto da pochi giorni, proveniente dalle carceri cittadine.

Le ricerche, etnografica e d'archivio, in Calabria hanno permesso di identificare con certezza l'uomo vissuto nel piccolo paese del Reventino negli anni turbolenti che segnarono il processo di unificazione. Per quanto scarna, la ricostruzione della sua storia di vita ci restituisce la durezza di un'esistenza precaria, ai margini dei grandi eventi dell'epoca. Nessuna memoria locale o familiare ci racconta di Giuseppe Villella, nessuna lapide al cimitero di Motta Santa Lucia testimonia l'esistenza dei suoi più stretti congiunti: una sorte comune in quegli anni a tutti coloro che non potevano permettersi una "dignitosa" sepoltura e finivano negli ossari comunali, condannati all'oblio dalla violenza strutturale della disuguaglianza sociale. Eppure, lo sappiamo bene, la realtà storica di fatti irriducibili non è una "verità" autoevidente. Nell'espansione costante della costruzione mediata della realtà, contano la forza delle strategie comunicative e delle politiche culturali che autorizzano la proliferazione di sempre nuove "pretese di verità". Il circuito della produzione e del consumo delle narrative su Giuseppe Villella – il suo assoggettamento alle regole del nuovo canone della vera storia del Sud – lavora incessantemente alla cancellazione delle tracce della sua esistenza. Al punto tale che l'intera comunità territoriale di Motta Santa Lucia e la sua resistenza all'etero-riconoscimento attuale di "paese del brigante" sono scomparse dietro il faro abbagliante acceso dalle comunità mediatizzate del postmeridionalismo militante e dai resoconti dei giornalisti.

Grazie alla collaborazione creativa dell'affermata storiografia popolare sulla conquista del Regno del-

le Due Sicilie, Vilella è diventato il segno inquieto dell'immaginario di scrittori-giornalisti impegnati nella pedagogia del risveglio della memoria traumatica delle vittime meridionali. Lombroso e il suo Museo, la fossetta occipitale e la fossa comune degli insorgenti meridionali – luoghi paradigmatici delle origini del razzismo antimeridionale – hanno avuto un ruolo decisivo nella costruzione della memoria delle gesta eroiche del "brigante calabrese". Dal momento dell'inaugurazione del Museo Lombroso nel 2009 e fino al 2012, Giuseppe Vilella era stato l'indiscusso e famoso brigante-patriota della resistenza contro i piemontesi. In occasione dell'ordinanza di restituzione del cranio al Comune di Motta Santa Lucia, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, uscì un articolo sulla Lettura del Corriere della Sera (Milicia, 2012) che raccontava per la prima volta la sua breve biografia. Non si trattava né di un brigante-eroe della resistenza né di un brigante-criminale ma di un semplice ladro che aveva già subito una condanna per furto nel periodo borbonico. Il profilo del delinquente comune mal si accordava con il simbolo del riscatto delle popolazioni meridionali, mobilitato dal movimento No Lombroso grazie alla reiterata condivisione sui social e sulla stampa locale. La coloritura politica dei leader del movimento e, di conseguenza, l'incapacità di reintegrare la storia di vita di un "vero" subalterno hanno generato una variante narrativa assai interessante, che rilegge in modo fantasioso la ricerca d'archivio pubblicata in "Lombroso e il brigante" (Milicia, 2014).

Sfruttando l'omonimia di due Giuseppe Vilella, quasi coetanei, vissuti a Motta Santa Lucia negli stessi anni (a partire dal diverso patronimico e luogo di morte, la ricca documentazione non lascia alcuna possibilità di confonderli), il canone biografico ufficiale li vuole entrambi tratti in arresto dall'esercito piemontese, in forza della famigerata Legge Pica. Il Giuseppe Vilella con la fedina penale "sporca" fu deportato nel carcere di Pavia e ivi morì in ospedale, come attesta la trascrizione del suo atto di morte a Motta Santa Lucia. Il Giuseppe Vilella innocente, brigante perché difensore del suo paese contro l'invasione dei piemontesi, fu rinchiuso nel carcere di Vigevano (che per "coerenza storica" qualcuno insiste a collocare in Piemonte) dove Lombroso lo teneva d'occhio, in attesa che morisse per staccargli la testa e scoprire la prova della delinquenza congenita dei meridionali. Non è possibile qui ripercorrere tutti i passaggi che rendono verosimile la ricostruzione per i difensori odierni dei poveri colonizzati. A parte un dettaglio, pietra angolare dell'intero edificio narrativo, che merita di essere citato.

L'atto che attesta la morte del Giuseppe Vilella, vittima innocente dei piemontesi e di Lombroso, il 19 febbraio del 1866 a casa sua, a Motta Santa Lucia, è considerato "falso": i piemontesi di Vigevano, per coprire il trafugamento del corpo del detenuto da parte di Lombroso, avrebbero sollecitato la complicità reverente delle "autorità coloniali" di Motta Santa Lucia per stilare un falso atto di morte dell'e-



Fig. 2. Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" dell'Università di Torino.
Cranio di Giuseppe Vilella con il volume di Lombroso (1871) nel quale fu raffigurato la prima volta.
Sul cranio è visibile la fossetta occipitale mediana.

roe locale. Sarebbe inutile chiedersi quale motivo avrebbe spinto nel 1866 i conquistatori a coprire l'abuso, certo è che la prova definitiva del "falso" sarebbero "quelle strane croci", assai sospette, al posto delle firme dei testimoni in calce al documento (Archivio Comunale Motta Santa Lucia, Atti di Morte, 1866, Foglio 11).

LE TAPPE GIUDIZIARIE

di **Cristina Cilli, Germana Gastaldi**
e **Giancarla Malerba**

La vicenda giudiziaria afferente al cranio di Giuseppe Villella ha avuto origine nel maggio 2012 quando il Comune di Motta Santa Lucia, con il successivo intervento volontario del Comitato No Lombroso, incardinava un procedimento civile innanzi al Tribunale di Lamezia Terme (CZ) nei confronti dell'Università di Torino volto a far dichiarare l'illegittimità della detenzione da parte del Museo del reperto e al fine di ottenere la restituzione del cranio per potergli dare sepoltura. Nel sostenere le proprie pretese, il Comune faceva riferimento e invocava il Regolamento di polizia mortuaria sostenendo il proprio diritto primario a seppellire.

Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme (3 ottobre 2012)

Da ciò conseguì l'ordinanza del 3 ottobre 2012 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, giudice designato dott. Gustavo Danise, accogliendo la domanda del Comune, stabiliva che l'Università dovesse restituire il cranio e la condannava alle spese di trasporto e tumulazione.

Alcuni passaggi della pronuncia in questione meritano di essere sottolineati:

- l'Università è rimasta inadempiente alla ricomposizione del cadavere dopo aver compiuto gli studi anatomici e al suo trasporto in cimitero, come previsto da circolare del Ministero dell'Interno del 1883 e dagli artt. 40 e 42 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- abbandonata la teoria sull'atavismo dell'uomo delinquente, "non vi è più alcuna ragione di carattere scientifico o didattico per cui il cranio di Giuseppe Villella debba continuare ad essere esposto in un museo come reperto di un disvalore antropologico negatogli dalla comunità scientifica [...]".

Senonché, nonostante la domanda del Comune fosse incentrata sul diritto a dare sepoltura al reperto, il giudice Danise sottolineava che l'azione del Comune di Motta Santa Lucia non era volta esclusivamente a dare degna sepoltura al concittadino Villella ma anche "a riabilitare la propria immagine di Ente territoriale che avrebbe dato i natali al prototipo antropologico del criminale, che tale alla fine non si è rivelato" e ag-

giungeva che "[...] il Comune potrebbe diventare meta di turisti e curiosi che vogliono vedere i resti ossei e/o la tomba di colui che possedeva la forma della fossetta occipitale mediana tipica dei criminali meridionali, secondo la teoria del Lombroso, definita da più voci a sfondo razzista [...]". Inoltre asseriva che la domanda del Comune di Motta Santa Lucia non tendeva a soddisfare un interesse privato bensì collettivo, "ovvero restituendo lustro e prestigio alla comunità territoriale, ritenuta ingiustamente terra natia di briganti e criminali. Per tali motivazioni il Museo Lombroso è chiamato a rispondere ad eventuali richieste di restituzione da parte di comunità di origine".

Proposizione di appello e sospensione del primo provvedimento (8 gennaio 2013)

A fronte dell'ordinanza e delle contraddizioni in essa contenute, l'Università di Torino decideva di interporre appello avverso la medesima, chiedendo al contempo la sospensione cautelare del provvedimento del Tribunale di Lamezia Terme. La Corte d'Appello di Catanzaro emetteva ordinanza in data 8 gennaio 2013 con cui sospendeva l'efficacia del provvedimento in questione tenendo conto, tra l'altro, della fondatezza dei motivi di appello nonché dei gravi pregiudizi che avrebbero potuto derivare all'Università appellante dall'esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale.

L'Università, e, per suo tramite, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, sottolineava con nove diversi motivi le gravi contraddizioni della pronuncia di primo grado. In particolare, oltre le eccezioni pregiudiziali relative al difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale del giudice adito dal Comune, nonché di difetto di legittimazione del Comune stesso ad agire giudizialmente, chiedeva di rigettare la domanda poiché infondata e sosteneva, in particolare, che il giudice di primo grado:

- aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
- aveva posto in essere gravi errori nella qualificazione del cranio come cadavere e la sua pronuncia aveva omesso di considerare il cranio come bene di interesse storico-culturale secondo la nozione deducibile dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004); a questo proposito, la difesa sottolineava in particolare la grave contraddizione in cui era incorso il giudice di primo grado laddove da un lato riteneva che il cranio costituisse un reperto scientificamente irrilevante, mentre per altro verso prospettava la possibilità che il Comune diventasse meta di turisti e curiosi che volessero visitare i resti di colui che era stato oggetto della teoria di Lombroso.

Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro (16 maggio 2017)

La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 892 del 16 maggio 2017 riteneva meritevole di accogli-

mento l'appello così proposto in ragione del vizio di ultrapetizione (differenza tra chiesto e pronunciato). Lo accoglieva poi in relazione alle ulteriori questioni di merito.

Secondo la Corte d'Appello il mancato riconoscimento dell'interesse scientifico del cranio, e quindi della natura di bene culturale ai sensi del Codice dei beni culturali, è stato posto a fondamento della decisione di primo grado di accoglimento della domanda di restituzione. In verità tale natura di bene culturale, come espressamente puntualizzato dal collegio giudicante, si "evincesse dal fatto di appartenere a una raccolta museale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) del Codice stesso, con conseguente destinazione pubblicistica e divieto di smembramento ex artt. 20 e 21 del medesimo testo di legge".

Si precisa che la disciplina sul seppellimento del cadavere deducibile dal regolamento di polizia mortuaria si applica a condizione che una diversa destinazione non sia stata richiesta "con la conseguenza che essa non si applica ove non vi sia nessuna necessità di richiedere una qualche destinazione, in quanto, come nel caso in questione, essa già esista".

La pronuncia insiste anche sulla supremazia della fonte afferente al Codice dei beni culturali rispetto al predetto regolamento di polizia mortuaria.

La Corte d'Appello sottolinea poi che la destinazione da esposizione museale sia del tutto legittima "in quanto appare evidente l'interesse storico-scientifico della conoscenza di teorie scientifiche e quindi dei reperti che sono stati oggetto delle indagini dei loro autori come quelle di Lombroso che hanno avuto notevole eco ed importanza nel dibattito scientifico, per quanto siano, ormai, del tutto superate".

Il Comune di Motta Santa Lucia, sempre con l'intervento del Comitato No Lombroso, decideva di impugnare la predetta sentenza innanzi alla Corte di Cassazione.

Decisione della Corte di Cassazione (13 giugno 2019)

Con favorevole sentenza n. 21407 del 2019 finalmente la Suprema Corte, al netto delle questioni processuali esaminate, ha statuito che "il cranio è detenuto legittimamente dall'Università di Torino" e che lo stesso "si trova pacificamente inserito in una raccolta museale pubblica, sicché, indipendentemente dal modo in cui essa si sia formata, tale status ne rende inoppugnabile la natura di bene culturale alla stregua dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. 42/2004, [...] e lo rende soggetto ai divieti previsti dagli articoli 20 e 21 D.Lgs. 42/2004".

Il cranio di Giuseppe Villella è stato quindi oggetto di una vicenda giudiziaria che è durata quasi 7 anni e che si è chiusa con un'affermazione forte e positiva sull'importanza dell'appartenenza di un determinato bene a una raccolta museale pubblica. Emerge, inoltre, che tale collocazione conferisce legittimità

alla detenzione del bene stesso, quale bene culturale assoggettato a una disciplina specifica e protettiva che vieta lo smembramento delle collezioni.

Quanto stabilito, a tal proposito, nelle due pronunce testé esaminate assume senza dubbio un positivo valore di "precedente" che potrà rivelarsi utile in futuro per la difesa nell'ambito delle sempre più frequenti controversie giudiziarie che sorgono tra istituzioni museali e soggetti pubblici o privati intenzionati a chiedere la restituzione dei resti umani detenuti nell'ambito delle collezioni museali.

UN COMMENTO GIURIDICO

di Sergio Foà

Il contenzioso recentemente concluso sulla destinazione del cranio del Villella offre diversi spunti di interesse per la disciplina dei beni culturali museali. Le vicende del lungo iter processuale sono già state riassunte: meritano però specifico approfondimento i passaggi giuridici decisivi.

Come ha chiarito la Corte d'Appello, il primo sforzo processuale è stato profuso per analizzare la domanda giudiziale proposta dal Comune di Motta Santa Lucia, visto che la stessa conteneva, "oltre che aspetti giuridici, molti profili e lamentele di natura diversa (storica, culturale, ideologica, scientifica, sociale, morale)" che rendevano difficile l'esatta individuazione della domanda posta al giudice. Tra essi, la tutela del "buon nome" e della "immagine morale" del Comune richiedente la restituzione.

Limitata l'indagine alle questioni giuridiche, la natura di bene culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, del cranio del Villella, esposto insieme ad altri reperti nel Museo di Torino, non è stata oggetto di contestazione: il giudice d'appello ha ritenuto pacifico, in particolare, che si trattasse di cranio studiato dal criminologo Lombroso, che tali studi fossero stati posti a fondamento delle sue teorie sui tratti anatomici dei delinquenti, che il cranio fosse esposto presso il Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" di Torino, insieme ad altri reperti, per illustrare i contenuti di tali teorie. La natura giuridica di bene culturale, del resto, si evince dal fatto stesso di appartenere a una raccolta museale, ai sensi dell'art. 10 (comma 2, lett. a) del Codice dei beni culturali, con conseguente destinazione pubblicistica e divieto di smembramento ex artt. 20 e 21 del medesimo testo di legge.

Unico tentativo di contestazione riguardo alla destinazione museale era stato mosso dal Comitato No Lombroso, intervenuto nel giudizio a sostegno delle pretese del Comune di Motta Santa Lucia: secondo quella tesi sarebbe mancata ogni autorizzazione in favore del Lombroso a far proprio il cranio di cui si discute e, poi, alla conservazione presso sedi museali. In termini processuali quella richiesta, se intesa come contestazione della legittimità della destina-

zione museale del reperto, avrebbe comportato una modificazione della domanda originaria, quindi non sarebbe stata ammissibile in appello.

Sempre in termini processuali rimaneva il dubbio se il giudice ordinario potesse verificare la legittimità della destinazione museale da parte della pubblica amministrazione: il giudice di primo grado si era spinto a effettuare tale operazione e aveva concluso con una sua valutazione di irrilevanza scientifica e didattica dell'esposizione del cranio nel Museo. Il giudice d'appello, fermi restando i dubbi sulla possibilità di effettuare tale verifica, ha rovesciato comunque l'esito della valutazione, ritenendo del tutto legittima la destinazione a esposizione museale. La motivazione è illuminante: appare evidente l'interesse storico-scientifico della conoscenza delle teorie scientifiche (e quindi dei reperti che sono stati oggetto delle indagini dei loro autori), come quelle del Lombroso, che hanno avuto notevole eco e importanza nel dibattito scientifico, per quanto siano ormai del tutto superate. Si può negare la validità di una teoria scientifica, ma non la sua esistenza e l'interesse generale a conoscerne gli aspetti.

Per opporsi alla qualificazione del cranio come bene culturale il Comune di Motta Santa Lucia aveva anche invocato la mancanza di una dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali, e la omessa catalogazione dei crani detenuti ai sensi dell'art. 17 dello stesso Codice. Anche riguardo a tali eccezioni la risposta giudiziale è stata chiara e condivisibile: la dichiarazione di interesse culturale non è necessaria ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13 richiamato, essendo gli stessi beni considerati culturali (ex art. 10, comma 2, lett. a) proprio perché appartenenti a una collezione museale; parimenti la catalogazione non è adempimento necessario ad attribuire qualificazione di bene culturale a un reperto esibito nel museo nell'ambito di una raccolta.

Facilmente superabili sono poi state le tesi che invocavano l'applicazione del regolamento di polizia mortuaria sul seppellimento del cadavere (art. 50): è evidente che lo stesso si applica a condizione che una diversa destinazione non sia stata richiesta, con la conseguenza che esso non si applica ove non vi sia nessuna necessità di richiedere una qualche destinazione, in quanto essa già esista, come nel caso della destinazione museale. Nel caso di specie l'applicazione del Codice dei beni culturali esclude, dunque, quella del regolamento di polizia mortuaria invocata dal Comune.

È stata respinta anche la domanda di restituzione del cranio al paese natio formulata ai sensi dell'art. 4 del Codice Etico per i musei dell'International Council of Museum (ICOM). Lo stesso Codice Etico, infatti, non si può considerare fonte del diritto e, sotto altro profilo, non si desume dal suo contenuto un obbligo di restituzione in capo al Museo di Torino. L'ICOM è una organizzazione internazionale

non governativa di professionisti museali che, per quanto mantenga relazioni formali e abbia un ruolo consultivo presso l'UNESCO, non è titolare di un potere normativo direttamente applicabile agli Stati né del potere di attribuire diritti soggettivi a terzi soggetti, quanto, piuttosto, di elaborare indirizzi di comportamento. Come afferma lo stesso documento, il Codice Etico è stato elaborato da ICOM International come elemento deontologico in riferimento allo statuto dell'ICOM. Il Codice riflette i principi accettati dalla comunità museale internazionale. Sotto altro aspetto, l'art. 4, punto 4 del citato Codice Etico non configura un dovere di restituzione di tali resti o reperti in caso di richiesta della comunità di origine, ma solo di prendere in considerazione la richiesta e di fornire risposta, nel rispetto delle esigenze manifestate mediante la richiesta. In effetti, tale previsione, rubricata "Ritiro dall'esposizione al pubblico", prevede quanto segue: "Il museo è tenuto a rispondere con prontezza, rispetto e sensibilità a eventuali richieste avanzate dalle comunità di origine di ritirare dall'esposizione al pubblico resti umani oppure oggetti sacri o di valore rituale. Analogamente, dovrà rispondere prontamente a eventuali richieste di restituzione dei materiali. La politica adottata dai musei deve stabilire con precisione le procedure da seguire nell'ottemperare a tali richieste". La conclusione raggiunta in sede processuale conferma peraltro quanto affermato da ICOM. ICOM Italia e poi ICOM internazionale hanno infatti espressamente rigettato la richiesta avanzata dal Comitato No Lombroso, sottolineando l'importanza dell'esposizione museale per la storia della ricerca scientifica e l'inapplicabilità di quella previsione del Codice Etico (Garlandini & Montaldo, 2016).

Le argomentazioni giuridiche esposte, decisive per la Corte d'Appello, sono state confermate dalla Corte di Cassazione in termini di legittimità. La Cassazione ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da un vizio di "omessa motivazione", riguardo al riconoscimento della destinazione museale del reperto, anche se dalla risposta resa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a uno specifico quesito sul punto era emersa l'assenza di richieste, autorizzazioni e catalogazioni. La Cassazione ha anche respinto la contestazione sulla mancanza di necessità di alcuna richiesta per la destinazione museale, malgrado le contrarie disposizioni recate dal regolamento di polizia mortuaria. Entrambe le questioni sono state superate perché sui punti non risultava più controversibile che il cranio del Villella costituisse un oggetto riconducibile alla categoria dei beni di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico come recita l'art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali. La destinazione museale del medesimo non era più sindacabile perché a esso si applicano le disposizioni del Codice dei beni culturali e questo, per la superiore tutela che l'ordinamento assicura ai beni

aventi tale natura giuridica, esclude che essi possano essere soggetti alla disciplina di una legislazione concomitante (art. 183, comma 6).

Né l'esposizione museale del bene ha violato l'art. 3, comma 2 (secondo cui la tutela si esprime anche con provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale), l'art. 10, comma 3 (sui beni che sono considerati culturali solo previa dichiarazione), l'art. 13 (sulla dichiarazione d'interesse culturale), l'art. 17 (sulla catalogazione), e gli artt. 20 e 21 (sugli interventi vietati e su quelli soggetti ad autorizzazione) del Codice dei beni culturali: la tesi secondo cui il cranio, trattandosi di bene originariamente appartenente al Lombroso, avrebbe richiesto dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 e quindi non sarebbe qualificabile come bene culturale e non sarebbe soggetto al divieto di smembramento di cui agli artt. 20 e 21 è infondata e non merita perciò adesione.

La Cassazione ritiene tale assunto "specchio di un'extrapolazione argomentativa che oblitera un dato fattuale manifesto e non controverso, ovvero che il bene si trova pacificamente inserito in una raccolta museale di proprietà pubblica": sicché, indipendentemente dal modo in cui essa si sia formata, tale status ne rende inoppugnabile la natura di bene culturale alla stregua del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 2, lo dispensa dalla dichiarazione di pubblico interesse e lo rende perciò soggetto ai divieti di sottrazione e smembramento di cui agli artt. 20 e 21 dello stesso Codice. Le censure sul punto si svuotano conseguentemente di ogni consistenza.

Il condiviso insegnamento che si trae dalla complessa vicenda giudiziaria si mostra utile per affrontare future analoghe situazioni. Emerge inequivocabilmente il valore primario dell'interesse culturale della conoscenza delle teorie scientifiche (e quindi dei reperti che sono stati oggetto delle indagini dei loro autori), che hanno avuto notevole eco e importanza nel dibattito scientifico, ancorché superate. Il bene giuridico tutelato è quindi l'interesse generale a conoscere gli aspetti della teoria scientifica. In questo senso l'ordinamento giuridico giustifica e valorizza la destinazione pubblicistica a esposizione museale del bene oggetto di studio. La qualificazione giuridica, poi, comporta le note conseguenze del regime speciale del bene, in primis il divieto di sottrazione dalla raccolta e di smembramento della collezione. Nel caso di specie, peraltro, una diversa destinazione non era stata richiesta e quindi tutte le pretese a vario titolo avanzate per sottrarre il bene dall'esposizione museale sono state correttamente rigettate, compresa quella fondata sullo jus sepulchri. In disparte le questioni sulla natura strettamente personale di quest'ultimo diritto, difficilmente invocabile da un'amministrazione comunale, l'inserimento del bene in una raccolta museale di proprietà pubblica lo assegna a una finalità primaria

di interesse per la collettività, non solo scientifica, e rende inapplicabili le disposizioni normative, peraltro di rango inferiore, sulla polizia mortuaria.

CONTRO IL PREGIUDIZIO

di Daniele Jalla

La lettura dell'insieme dei testi pubblicati o diffusi dopo che il caso è stato sollevato dal Comitato No Lombroso autorizza a pensare che se la questione dell'esposizione dei resti umani in un museo si è posta (con la richiesta di dare una "dovuta sepoltura" al cranio) non è stata veramente al centro della polemica, anche perché non è stata mai messa in discussione la presenza in Museo di numerosissimi altri crani, né questo è accaduto rispetto al confinante Museo di Anatomia che espone una grande varietà di specimen umani.

Mi sembra se ne possa trarre una prima conclusione: la società contemporanea, come peraltro quelle che l'hanno preceduta, accetta senza particolari remore l'esposizione di resti umani, mummie incluse, nei musei come in altri luoghi patrimoniali. Il che non esclude che i musei che li presentano al pubblico debbano porsi gli interrogativi di carattere etico derivanti dalla conservazione, documentazione ed esposizione di questa particolare tipologia di oggetti patrimoniali. Come del resto accade, con conclusioni che sarebbe bene costituissero un ampliamento del Codice Etico dell'ICOM per i musei, per affrontare, oltre i principi generali, la complessa casistica che da questo punto di vista si pone a livello internazionale. Penso anche che questa riflessione andrebbe estesa a tutti i casi in cui nei musei sono esposte delle testimonianze che concernono delle persone identificate e identificabili. Come in un libro, in un documento, in un film, in una pièce teatrale ecc., nei musei e nelle mostre il rispetto della persona in questo caso si pone in forma più accentuata di quando si ha a che fare con un soggetto anonimo: impone attenzioni maggiori, un consenso acquisito, nel caso di persone viventi, un confronto preventivo, se ne esistono eredi, comunque uno scrupoloso riguardo, qualunque sia (o sia stata) la posizione sociale, economica, culturale, del soggetto esposto. Il principio cui attenersi mi sembra di facile enunciazione e corrisponde a un'interpretazione rigorosamente rispettosa delle fonti disponibili, mirata a restituirne nella sua possibile integrità la figura e la vicenda umana, evitando illazioni e congetture. Anche di questo il Codice Etico dovrebbe arrivare a occuparsi come è avvenuto nel caso di Giuseppe Villella, perché è possibile che il suo riapparire nella scena contemporanea risvegli sensibilità assenti in passato. Il fondamento scientifico dell'interpretazione (scritta, viva, museale) costituisce un presupposto ineludibile, anche se non è sufficiente – come il caso dimostra – a evitare la di-

scussione e/o la polemica. Concerne infatti non solo la fondatezza scientifica posta alla base dell'esposizione (museale, ma anche scritta, teatrale, filmica), ma anche l'inevitabile scelta di quanto si evidenzia e quanto si tace, delle parole o immagini con cui si comunica, si dice, si scrive, si mostra.

La questione è più rilevante di quanto non si creda. Lo storico, il regista, l'autore di un testo romanzato, il museografo hanno campo libero nel rappresentare un soggetto, perché quest'ultimo, nella stragrande maggior parte dei casi, non ha alcuna possibilità di replica e il pubblico a cui essi si rivolgono si trova in fondo in un'analoga condizione. Non esistono di fatto alternative e questo comporta un'assunzione di responsabilità in chi scrive, mette in scena, racconta, presenta, qualunque sia il medium di cui si serve.

Ma veniamo ora al principale problema posto dalla diatriba attorno al cranio, metonimicamente rappresentativo di quel Giuseppe Villella che è stato persona reale, della cui esistenza resta come prima, determinante testimonianza un cranio, conservato non in sua memoria, ma come fonte primaria di una teoria scientifica che, per quanto smentita e superata, è stata e della cui esistenza non si può dubitare. Per oltre un secolo la sua biografia è stata un fatto accessorio, e se è divenuta oggetto di studio lo si deve a quel Comitato No Lombroso che l'ha costruita a uso e consumo di una mitologia di parte, sollecitando gli storici a occuparsene in modo rigoroso, con il risultato di minare alle basi – e senza possibilità di replica (che pure c'è stata e continua a esserci) – l'immagine che ne è stata proposta e l'uso strumentale che se ne è fatto e se ne fa.

Parte di una collezione (museo) di ricerca, come la maggior parte delle collezioni universitarie, il cranio è rimasto a lungo esposto come tale, prima della chiusura di un museo che aveva perduto interesse, come tante altre collezioni universitarie che solo in tempi recenti sono state rivalutate come musei storici: di una disciplina, di un sapere scientifico, di una modalità di insegnamento, come testimonianza di un passato. Un passato degno di essere ricordato perché ne siamo eredi, in continuità come in opposizione o divergenza. Importante in sé e come dimostrazione che ogni progresso scientifico e culturale passa attraverso il superamento degli errori che lo precedono o di quelli che involontariamente stiamo commettendo.

Esposto, senza suscitare polemiche, in occasione di un'importante mostra torinese del 1985, "La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologia: un volto dell'Ottocento", il cranio entra a far parte del nuovo allestimento del Museo aperto nel 2009. Un nuovo allestimento, che non si limita a riproporre un museo del passato, come il vicino Museo universitario di Anatomia in cui sono stati discretamente introdotti strumenti di lettura del suo senso originario, proponendolo come testimonianza di una fase di evo-

luzione della conoscenza medica: prendendone le distanze, ma mantenendone quasi integralmente la struttura per fare del Museo, assai più degli oggetti esposti, il principale oggetto dell'interpretazione, come "museo di se stesso".

Operazione impossibile nel caso del Museo Lombroso, la cui notorietà è ben diversa e di cui si doveva non solo esporre le teorie prendendone le distanze, ma ribaltarne il valore, mostrandone l'erroneità per una ragione che non è solo interna al progresso del pensiero scientifico, ma che si fonda ancor di più sulla necessità di lottare contro la persistenza del pregiudizio fisiognomico, che anacronisticamente alligna, oltre ogni possibile smentita di carattere scientifico. Un museo trae identità e senso non solo dal valore dato alla collezione, dalle ragioni che portano a esporla, secondo modalità e forme che variano nel tempo, ma dalla relazione che esso si propone di stabilire con il suo contesto presente, con i valori della società cui si rivolge, per entrare in relazione con essi, che si tratti di rafforzarli, contestarli, aiutare a porsi criticamente nei loro confronti, farne uno strumento di sviluppo...

Di qui ha tratto origine una presentazione che ha per obiettivo di far conoscere il pensiero di Lombroso, il suo innegabile ruolo nella nascita della moderna criminologia, senza demonizzarlo né celebrarlo, perché questo non fa (o non dovrebbe mai fare) un museo, cercando piuttosto di evidenziarne limiti ed errori, spiegandone le ragioni storiche e culturali, con due obiettivi in particolare: dimostrare l'infondatezza del pregiudizio fisiognomico – ben anteriore a Lombroso e certamente alla base indiretta del successo delle sue teorie – e il ruolo che ha l'errore nell'evoluzione della conoscenza.

Obiettivo pienamente raggiunto, a mio parere, dall'allestimento, compresa la sezione dedicata al caso Villella, confermato peraltro dai giudizi dei visitatori che lo hanno frequentato, degli studiosi di varie discipline che ne hanno parlato e scritto.

Con una sola eccezione: quella dei No Lombroso che, a priori, e senza tener conto di quanto il Museo propone, del suo catalogo, degli scritti che ne hanno accompagnato l'apertura, ne ha tratto spunto per una polemica contro Lombroso, i "piemontesi", il Nord, l'unificazione italiana, in nome di un ideale neoborbonico la cui principale debolezza mi sembra derivi da un fondamento ideologico e non storico, dall'invenzione di un passato anziché dal suo esame critico. In altri termini da un pregiudizio. Storicamente comprensibile, ma non giustificabile. Assimilabile, nel paradigma concettuale fondativo, a quello di talune ideologie correnti, difficili da contrastare per il loro pregiudiziale rifiuto a confrontarsi con ogni posizione diversa dalla propria.

Ecco: penso che questa sia una questione che i musei devono oggi assumere tra quelle da affrontare: la lotta contro il pregiudizio, la paura, l'irrazionale, il

fondamentalismo, il negazionismo, il revisionismo storico in tutte le loro sfumature, comprese le effimere e oscillanti pressioni delle forze politiche al potere, le censure d'effetto, le ideologie.

L'argine posto a tutte le rivendicazioni di restituzione al paese d'origine e di sepoltura è stato la natura di bene culturale del cranio e la legittimità del Museo a esporlo come testimonianza storica. Ben venga questo scudo giuridico, ma il vero cimento è un altro: non la salvaguardia dei musei, ma la difesa strenua del loro ruolo, al pari della libertà di pensiero e di ricerca scientifica, della loro indipendenza dal potere politico e della loro funzione di contrasto al pregiudizio, di qualunque natura, e al servizio di qualsiasi oscurantismo.

Questo credo sia l'apporto che, per i musei in particolare, ma non solo per loro, si possa trarre dalle due sentenze: un invito a perseguire una missione che, se si pone "al servizio della società e del suo sviluppo", va oltre l'obbedienza ai poteri costituiti e impone di resistere e combattere ogni forma di pregiudizio, da qualsiasi parte provenga.

BIBLIOGRAFIA

ABBOTT A., 2010. Turin's criminology museum. *Nature*, 463: 300.

ANONIMO, 2013. Homes for bones. A dispute over the skull of an Italian cheese thief highlights the enduring debate over repatriation. *Nature*, 501: 462.

BARBERO A., 2012. *I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle*. Laterza, Bari, 431 pp.

BOSSUTO J., COSTANZO L., 2012. *Le catene dei Savoia. Cronache di carcere, politici e soldati borbonici a Fenestrelle, forzati, oziosi e donne di malaffare*. Il Punto Piemonte in bancarella, Torino, 440 pp.

FERRARO G., 2016. *Il prefetto e i briganti. La Calabria e l'unificazione italiana (1861-1865)*. Le Monnier, Firenze, 228 pp.

GARLANDINI A., MONTALDO S., 2016. *The Lombroso Museum in Turin. A reflection on the exhibition and scientific study of human remains*. In: Murphy B.L., *Museums, ethics and cultural heritage*. ICOM e Routledge, New York.

GIACOBINI G., CILLI C., MALERBA G., 2015. *Il nuovo allestimento: patrimonio in beni culturali e strumento di educazione museale*. In: Montaldo S., *Il Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" dell'Università di Torino*. Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), p. 23.

LOMBROSO C., 1871. *L'uomo bianco e l'uomo di colore. Letture su l'origine e la varietà delle razze umane*. Sacchetto, Padova.

LOMBROSO C., 1876. *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*. Hoepli, Milano.

MATTOZZI S., 2017. Southern Italy will no longer tolerate its oppression. *Xavier University Newswire*, 102(25): 7 (http://www.exhibit.xavier.edu/student_newspaper).

MILICIA M.T., 2012. Il brigante che sconfigge Lombroso. *Corriere della Sera - La Lettura*, 14 ottobre.

MILICIA M.T., 2014. *Lombroso e il brigante. Storia di un cranio conteso*. Salerno Editore, Roma, 165 pp.

MILICIA M.T., 2015. *Il cranio di Giuseppe Vilella e la nascita dell'antropologia criminale*. In: Montaldo S., *Il Museo di Antropologia criminale "Cesare Lombroso" dell'Università di Torino*. Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), p. 160.

PINTO C., 2019. *La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870*. Laterza, Roma-Bari, 496 pp.

SCIROCCO A., 1991. *Briganti e società nell'Ottocento: il caso Calabria*. Capone Editore, Cavallino (LE), 172 pp.

Siti web (ultimo accesso 23.10.2019)

1) La Gazzetta del Mezzogiorno
<https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/142639/i-briganti-meridionali-nella-fossa-comune-del-museo-lombroso.html>

2) La Repubblica Archivio
<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/07/30/in-piazza-contro-il-museo-lombroso-anche.html>

3) Comitato No Lombroso
www.nolombroso.org/it

Submitted: October 24th, 2019 - Accepted: November 18th, 2019
Published: December 11th, 2019